



COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 26

della Giunta comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
PER IL TRIENNIO 2020-2022.**

L'anno DUEMILAVVENTI addì **ventiquattro** del mese di **marzo**, alle ore 14.00, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Valentini Antonio - Sindaco
2. Camin Loredana - Vicesindaco
3. Pedrolli Enrico - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Pagano dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Valentini geom. Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera GC del 24 marzo 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER IL TRIENNIO 2020-2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 4 di data 12.03.2020 ,dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
- il Regolamento comunale di contabilità prevede che la Giunta, dopo l'approvazione del bilancio e sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, possa approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)), ovvero che la stessa, qualora non si avvalga di tale possibilità, debba approvare uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che "*gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge*". La stessa legge individua inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 aggiornato al D.lgs. 118/2001 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) - che si applicano agli enti locali della Provincia.

Tra questi, in materia di programmazione e bilancio, è richiamato l'art. 169, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) inerente la redazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Richiamate le disposizioni inerenti la struttura e il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) specificate nell'art. 169, TUEL nonché nel Principio contabile concernente la programmazione di bilancio (punto 10) allegato A/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto l'art. 169, TUEL, in base al quale la giunta comunale delibera il PEG, riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Relativamente al primo esercizio, il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Considerato che l'obbligatorietà del PEG è prescritta solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre per quelli con popolazione inferiore a detto limite costituisce una facoltà, ma che lo stesso Principio contabile ne auspica l'adozione, anche in forma semplificata, anche dagli enti di minori dimensioni.

Ricordato che il Comune di Tenna ha da anni scelto, anche nel quadro della normativa previgente, di predisporre il PEG quale strumento ritenuto fondamentale per il buon funzionamento del Comune.

Rilevato che il Piano Esecutivo di Gestione, come disciplinato della normativa vigente, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa

contenuta nel Documento Unico di Programmazione, rappresentando lo strumento attraverso il quale è veicolata la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Lo stesso consente di offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l'Amministrazione si prefigge di realizzare.

Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamati:

- l'art. 60, comma 8, del Codice degli enti locali, in base al quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 126 del Codice degli enti locali, il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. L'individuazione degli atti devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali.

Rilevato che in data 22 dicembre 2016 è stato approvato il progetto generale per la gestione associata dei servizi tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna delle attività e dei compiti - che ai sensi dell'allegato B della L.P. n. 3/2006, così modificata dalla L.P. n. 12/2014, in quella data risultava in obbligatoria - e che, successivamente negli anni 2017/2018, i rispettivi Consigli Comunali hanno approvato le singole convenzioni, attualmente ancora in vigore, che riguardano i seguenti uffici in gestione associata :

- Servizio segreteria diviso in **due aree**, una comprendente i Comuni di Caldonazzo e Calceranica e l'altra il Comune di Tenna ;
- Servizio finanziario diviso in **tre aree** corrispondenti al servizio finanziario di ciascun comune e quindi attribuite, rispettivamente, al responsabile del Servizio finanziario di ciascun comune, comprensivo di :
 - area stipendi/fiscale del Comune di Caldonazzo, Calceranica e Tenna (attribuita al Responsabile Servizio finanziario del Comune di Calceranica)
 - Servizio demografico e commercio (comune capofila Calceranica al Lago)
 - Servizio tecnico (comune capofila Caldonazzo) comprensivo di:
 - Area gestione patrimonio e Cantiere (attribuita al collaboratore tecnico Cat. C. base dipendente Comune Calceranica)
 -Servizio tributi (comune capofila Tenna)

Visto ed esaminato il Piano esecutivo di gestione 2020 – 2022, elaborato dal segretario comunale di Tenna , che risulta formato così formato:

- Premessa
- Direttive generali
- COMPETENZE DEI SERVIZI E OBIETTIVI GENERALI per il personale del Comune di Tenna
- PEG DI PREVISIONE ENTRATE 2020 - 2022
- PEG DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022

Verificato che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2020-2022.

Ritenuto lo stesso, per le motivazioni sopra esposte, meritevole di approvazione.

Dato atto, così come previsto dal regolamento di contabilità, che nel caso in cui il P.E.G. non preveda, per alcune dotazioni finanziarie, le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del responsabile del servizio di merito, la giunta adotta

successivamente i relativi atti di indirizzo.

Precisato che l'indicazione dei compiti assegnati con il P.E.G. costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 36 dello Statuto comunale.

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante l'urgenza di garantire continuità e regolarità allo svolgimento dell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione.

Visti:

- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico Enti Locali;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige;
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8.3.2016 e ss.mm., ed in particolare il *Titolo VI - Ordinamento ed organizzazione degli uffici* – e dato atto che il Comune non dispone del Regolamento di organizzazione.

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022, allegato al presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, così formato:
 - Premessa
 - Direttive generali
 - COMPETENZE DEI SERVIZI E OBIETTIVI GENERALI per il personale del Comune di Tenna
 - PEG DI PREVISIONE ENTRATE 2020 – 2022
 - PEG DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022
2. di specificare che l'indicazione dei compiti assegnati con il presente P.E.G. costituisce individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 36 dello Statuto comunale;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei servizi;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valentini geom. Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pagano dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).